



Valdore 4-1

nardi Francesco
Borcol. Giovanni

PER virtù della presente Scrittura, ossia Capitolazione
d'affittamento, il signor *francesco fu Giovanni*
Pinardinato in Arisate Regno Lombardo
veneto, ed in questa città domiciliato

per *se* e suoi eredi, conced e a titolo d'affittamento
alle seguenti condizioni, ed a quelle risultanti dagli articoli
1725, 1726 e seguenti del Codice Civile del 20 di giugno 1837,
al signor *Teologo Giovanni Borel del fu Giuseppe*

Antonio nato e residente in questa città

qui present e stipulant ed accettant e per *se* e suoi
eredi e successori, li seguenti membri situati nella Casa
propria del signor *francesco Pinard*, nella Parrocchia
di *Borgo d'Asti* sezione *Borgo d'Asti* contrada
Giardiniera isola *Porta N.º*
cioè

Tre membri di cui un grande
camerone oblungo cortile
davanti, ed il lato di mezzo

Il detto affittamento principierà il *1º* di *Aprile*
mille ottocento quarant *afei*, continuerà sino al *1º*
di *Aprile* mille ottocento *quarant nove*, e durerà
tre anni *tre consecutivi*
mediante l'annua somma di *lire trecento* *trecento 300-*
che il dett signor *Teologo Borel*

promett e s'obbliga di pagare in buona moneta al
signor *francesco Pinardi* od a chi ne sarà
legittimamente autorizzato, di sei in sei mesi, la metà antici-
patamente, cioè alla metà d'ogni semestre, secondo lo stile
di questa Città.

F5960303

I dett osignor *Reologo Borel* fittajuol a
promett *è* di servirsi de' suddetti membri da buon padre di
famiglia, di non fare alcuna novità, rottura, nè miglioramento,
senza preventiva permissione del proprietario, sotto pena di stare
a tutti li danni, e spese.

È proibito al signor *V. Borel* fittajuol di subaffit-
tare in tutto o in parte li suddetti membri, salvo che ne ottenga
la permissione in iscritto dal proprietario, e che li subaffittavoli
siano da questo graditi: ben inteso, che, in questo caso, l'fit-
tajuol sar sempre tenut ad adempire alle obbligazioni portate
dalla presente convenzione, e specialmente a quella del totale pa-
gamento del futo.

Si dichiara che tutti li legnami delle porte, e finestre, li chias-
sili, ferramenta, serrature, chiavi, crocchi, inferriate e grati-
celle, chiodi, e bacchette da cortine, gancj, ed uncini, ferri del
potaggiere, ed ogni altra cosa infissa nelle muraglie, sono pro-
prie del signor *francesco Borel* e l'fittajuol
nulla potr far piantare, od inchiodare senza la permissione
del proprietario, sotto pena di perdere le cose state infisse ed
inchiodate; e per il caso che venga accordata la permissione,
l'fittajuol sar *è* sempre obligat di rimettere il tutto nel pri-
mitivo stato alle proprie spese.

L'fittajuol *è* sar *è* obligat di far spazzare li cammini, in
cui si farà fuoco, almeno tre volte l'anno; e resta proibito di
portar del lume o fuoco nei siti dove vi siano delle legna, o del
carbone, per evitare ogni pericolo d'incendio.

Resta proibito di tagliar legne nelle camere, o sui pianerot-
toli delle scale, come pure di gettare ne' luoghi comuni delle
cose, che possano imboccare, o romperne li cannoni, sotto pena
di pagare tutti i danni, e le spese delle riparazioni.

L'fittajuol dovr *è* restituire al fine della locazione le la-
stre, ed i vetri delle finestre intieri ed intatti, coi piombi e bac-
chette di ferro, qualunque sia la causa od accidente tanto pensato
che impensato, per cui siano stati rotti o danneggiati.

L'fittajuol *è* contribuir *è* nella spesa del mantenimento della
corda del pozzo e del lume dell'atrio e del cortile, proporzio-
natamente cogli altri fittajuoli.

Allorchè si farà dal fittajuol scaricar legne, od altro, dovr
far nettare il cortile, e l'atrio della porta d'entrata, scopare le
scale che l'è riguardano, e fare trasportare le immondizie nella
strada, deponendole vicino al canale d'acqua.

Egli è espressamente proibito di ballare, tener giuochi pubblici, formar magazzini di formento, o d'altri grani, di tener vasi di fiori sulle finestre o tetti delle case, gettare acqua od immondizie dalle finestre, lasciar la porta aperta durante la notte, ammucchiare rottami nel cortile, sotto pena dell'indennizzazione di tutte le spese e danni, che ne potrebbero risultare. Sar finalmente l fittajuol risponsabil dell'osservanza degli ordini di Pulizia, che lo riguardano, e nel caso d'incendio nel locale affittato al predett signor *E. Borel*, le multe, che verranno fissate, e decretate dal Regio Ufficio del Vicariato, saranno a totale carico, ed intieramente pagate dal predett fittajuol, quantunque altrimenti dispongano i vigenti Regolamenti di Pulizia.

Se alla scadenza del presente affittamento il signor *Coloquio Borel* non vorrà continuare ad occupare li membri suddetti, dovr renderne avvertito il proprietario sei mesi avanti la scadenza, ed in difetto di tale avviso, s'intenderà l'affittamento progressivo per un altro anno, biennio o triennio rispettivamente, come è stato qui sopra convenuto, mediante lo stesso avviso, che dovrà sempre aver luogo prima del finire dei mesi di marzo, giugno, settembre, e dicembre; ed egual dritto spetterà al proprietario, qualora questo voglia altrimenti disporre dei membri affittati.

E per maggior sicurezza, ed osservanza di tutto quanto sopra, le Parti contraenti ipotecano rispettivamente li loro beni presenti e futuri in forma legale; e nel caso, che questa scrittura d'affittamento debba essere prodotta in qualche giudizio per l'osservanza di alcuna delle precedenti convenzioni, le spese saranno a carico di chi ne sarà la causa. In fede del che tutto, le Parti si sono sottoscritte in presenza di tre testimoni.

Fatta per doppio originale a *Corina* il *Primo* del mese di *Aprile* mille ottocento *quarantasei*

Francesco Pinardi
G. Giovanni Borel

Antonio F. B.
Dono Maria Borel

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

F5960303

Capitolazione N. Morelli 1846
12 Aprile 1846. e Fiorardi Proprietario
per Offetto Camera

1846.

[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or stamp]